

RAGIONIERI COMMERCIALISTI*Approvato dall'esecutivo lo schema del decreto legislativo. L'analisi dei ragionieri sulle novità***Il governo corregge il tiro sull'Ires****Riviste le norme su consolidato e trasparenza nelle società****DI FRANCESCO BATOCCHI -
Fondazione Luca Pacioli**

Lo schema di decreto legislativo approvato lo scorso 18 marzo dal consiglio dei ministri, oltre a porsi l'obiettivo di correggere sviste formali del legislatore delegato, interviene incisivamente su vari aspetti dell'Ires, in alcuni casi, confermando l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate contenuta nelle circolari esplicative della riforma è, in altri casi, mutando radicalmente il testo emanato nel dicembre 2003.

Le modifiche previste dal correttivo Ires dovranno poi essere recepite, si auspica, in tempi brevi, nei decreti ministeriali già emanati in attuazione dei nuovi istituti introdotti dalla riforma al fine di assicurare una maggiore chiarezza e omogeneità del dato normativo.

Trasparenza per le società di capitali. Una correzione rilevante attiene all'inserimento del criterio per la valutazione delle azioni prive di diritto di voto e delle azioni correlate ai fini dell'accesso alla trasparenza. L'art. 4 dello schema di decreto stabili-

sce che, ai fini dell'ammissione al regime della trasparenza, nella percentuale di partecipazione agli utili non si considerano le azioni prive di diritto di voto e che la quota di utili delle azioni correlate si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle stesse azioni. La modifica ha lo scopo di chiarire la portata normativa dell'art. 115 e di assicurare il coordinamento della riforma fiscale con quella del diritto societario. Inoltre, sono state introdotte modifiche alle cause di esclusione da tale regime. Per la partecipata, scompare l'incompatibilità con il regime della trasparenza degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, ult. co., cc. Mentre è inserita la condizione che qualora i soci partecipanti fruiscono di una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, l'opzione non possa essere esercitata, ciò al fine di evitare la trasmissione del beneficio anche ai redditi imputati per trasparenza dalla partecipata. Infine, seguendo l'orientamento interpretativo dell'Agenzia, è confermato che l'opzione per il consolidato nazionale o mondiale da parte

della partecipata impedisce l'accesso al regime della trasparenza che, invece, è possibile quando sia una delle partecipanti ad aver esercitato tale opzione. Per quanto riguarda l'altra condizione ostativa alla trasparenza (assoggettamento della partecipata a una procedura concorsuale) rimane confermata la sua validità.

Trasparenza delle società a ristretta base proprietaria. Il decreto correttivo elimina l'incompatibilità per la partecipata del possesso di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione ex art. 87 del Tuir riconoscendo così la possibilità di fruire del nuovo regime delle partecipazioni. Per coerenza sistematica, è stato esteso ai partecipanti il trattamento fiscale delle plusvalenze di cui all'art. 87 e degli utili di cui all'art. 89, co. 2 e 3, riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa. Entrambe queste componenti ora concorrono a formare il reddito imponibile nella misura rispettivamente indicata nell'art. 58, co. 2, e nell'art. 59 (ossia, nella misura del 40%).

Consolidato nazionale. La più rilevante delle modifiche pro-

poste interessa le disposizioni relative alla responsabilità nell'ambito del gruppo di consolidamento stabilendo un'inversione rispetto a quella prevista nell'attuale versione del decreto Ires. La nuova disposizione sancisce che l'ente controllante sia responsabile: a) per le maggiori imposte accertate e interessi riferite al reddito complesso globale; b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 36-ter del dpr n. 600/1973, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attività di liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto; c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale; d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.

Mentre in capo alle controllate, la nuova disposizione prevede che ciascuna controllata che partecipa al consolidato sia solidalmente responsabile con la controllante per le maggiori imposte

accertate e interessi, riferite al proprio reddito complessivo e per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo prevista dall'art. 36-ter del dpr 600/1973 e dell'attività di liquidazione di cui all'art. 36-bis, riferita alla propria dichiarazione dei redditi.

Entrata in vigore. Le modifiche produrranno i loro effetti per i periodi d'imposta con inizio a decorrere dall'1/1/2004 e per i quali all'entrata in vigore del decreto correttivo non siano scaduti i termini per l'approvazione del relativo bilancio. Tuttavia, per quanto riguarda le disposizioni in materia di trasparenza, esse avranno effetto per il periodo di imposta che avrà inizio a decorrere dall'1/1/2005, sempre che, all'entrata in vigore del decreto, siano scaduti i termini per la comunicazione dell'esercizio della relativa opzione. (riproduzione riservata)